



COMUNICATO UFFICIALE N.302/C
DEL 22 APRILE 2006

302/903

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dall'avv. Michele Palmieri e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 21 Aprile 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

SERIE "C/1"

RECLAMO SOCIETA' NAPOLI SOCCER S.P.A. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI 20.000,00 EURO (C.U. N.298/C DEL 18/4/2006 GARA NAPOLI SOCCER-PERUGIA DEL 15 APRILE 2006).

Contro la delibera del Giudice Sportivo indicata in epigrafe ha proposto reclamo la società Napoli Soccer S.p.a., che ne richiede in via principale la totale revoca ed in subordine la revoca della sola sanzione dell'obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, anche con l'inasprimento della sanzione pecuniaria.

All'odierna riunione la società ricorrente è rappresentata dall'avvocato. Mattia Grassani che sottopone all'attenzione della Commissione una voluminosa documentazione a corredo dell'istanza.

Nel suo articolato intervento il rappresentante della ricorrente ha motivato le richieste con le seguenti argomentazioni:

- la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e del commissario di campo nonché relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini) attribuisce a questi ultimi una sostanziale uniformità che gli stessi non hanno su molti particolari della vicenda (vedasi la determinazione del numero degli striscioni e le presunte conseguenze dell'esplosione dei petardi), e soprattutto considera come fatti accertati quelle che appaiono essere semplici deduzioni o valutazioni personali;

- la sospensione della gara, sempre secondo la ricostruzione del Giudice Sportivo, è stata decisa dall'arbitro "sentiti gli addetti Federali e di Lega" e quindi in palese violazione del comma 6 dell'art.62 N.O.I.F. che demanda tale iniziativa al responsabile dell'ordine pubblico. Tale provvedimento, oltre che illegittimo, è risultato inopportuno in quanto ha avuto l'effetto di enfatizzare un evento che non influiva sul regolare svolgimento della gara;
- l'opera di prevenzione, nei limiti dei poteri di vigilanza consentiti, è stata svolta dalla società Napoli in modo capillare ed efficace, come risulta documentato dalla dichiarazione della società incaricata del servizio e dai rapporti dei funzionari addetti all'ordine pubblico;
- non risponde al vero l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale le richieste di rimozione degli striscioni contenenti la frase offensiva nei confronti del Presidente Federale "non sortivano alcun effetto perchè la situazione descritta continuava a persistere". Infatti, risulta documentato dalle immagini televisive e da singoli fotogrammi a stampa allegati al ricorso che, dopo la richiesta della società inoltrata dagli altoparlanti dello stadio, la quasi totalità degli striscioni è stata rimossa;
- gli eventi relativi all'esposizione degli striscioni sono avvenuti al 39° minuto del secondo tempo quando i cancelli dello stadio sono stati aperti , permettendo l'ingresso di molte persone: in riferimento a tali soggetti non era materialmente possibile per la società svolgere una qualsiasi attività di controllo e prevenzione;
- per analoghi eventi, anche in campionati di categoria superiore, le sanzioni inflitte dalla Giustizia Sportiva sono sempre state di minore gravità sia economica che disciplinare.

La Commissione ha ritenuto opportuno svolgere la propria funzione distinguendo l'analisi dei fatti e l'accertamento delle responsabilità dalla determinazione delle sanzioni più idonee e relativa quantificazione.

Dall'attento e approfondito esame di tutta la documentazione agli atti si rileva:

- che risulta assolutamente incontestabile e totalmente condivisibile la ricostruzione degli eventi operata dal Giudice Sportivo, essendo la stessa basata su elementi che emergono in modo univoco e dettagliato in tutti gli atti ufficiali, unici strumenti a tal fine utilizzabili a norma dell'art. 31 C.G.S.;
- che nessun elemento fornito dalla ricorrente risulta idoneo a contraddire le risultanze accertate nel provvedimento impugnato;
- che il provvedimento di sospensione della gara deve ritenersi non solo opportuno ma del tutto legittimo in quanto, come risulta dal rapporto dell'arbitro, è stato assunto da quest'ultimo "su indicazione del responsabile dell'ordine pubblico "ed il gioco è stato ripreso solo dopo che il medesimo aveva dato indicazioni in tal senso;
- che l'esposizione di numerosi striscioni portanti frase oltraggiosa verso la persona del Presidente Federale costituisce palese violazione del divieto sancito dall'art. 62 comma 2/bis delle N.O.I.F.-.

La Commissione ritiene pertanto del tutto condivisibile il provvedimento del Giudice Sportivo nella parte relativa alla ricostruzione dei fatti ed al riconoscimento della responsabilità della società Napoli Soccer.

Passando all'individuazione della sanzione più idonea all'accertata violazione di norme disciplinari, si ritiene opportuno valutare le prescrizioni contenute nel quinto comma dell'art.10 C.G.S.-.

Tale norma prescrive ,nel caso di violazione del divieto posto dall'art.62 comma 2/bis delle N.O.I.F., la sanzione dell'ammenda da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro, nonchè la sanzione aggiuntiva della disputa di una o più gare a porte chiuse.

Quest'ultima sanzione va applicata nei casi più gravi ed in ricorrenza di recidiva specifica, ma sempre considerando "le concrete circostanze del fatto". Ritiene la Commissione che tale ultima prescrizione debba riferirsi alla diversificata casistica contenuta nell'art.62 N.O.I.F., che vieta l'esposizione di striscioni contenenti, fra l'altro, espressioni oltraggiose ovvero incitanti alla violenza.

E' di tutta evidenza che mentre una scritta oltraggiosa esaurisce il suo effetto nella contestualità dell'evento, espressioni che incitano alla violenza o alla discriminazione possono avere conseguenze anche e soprattutto sulla disputa di successive gare.

In tale ottica la sanzione aggiuntiva in esame appare finalizzata non solo ad funzione punitiva ma principalmente preventiva di fatti violenti o di turbativa dell'ordine pubblico.

Ritiene pertanto la Commissione che nel caso in esame non ricorrano le "concrete circostanze" che giustifichino l'irrogazione della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Del resto il provvedimento impugnato non considera tale sanzione in funzione "aggiuntiva", bensì "integrativa" di quella pecuniaria, che risulta applicata non nella misura massima ma meno che intermedia.

La Commissione ritiene, pertanto, adeguatamente afflittiva l'irrogazione della sanzione dell'ammenda nella misura massima di 50.000,00 euro, stimandola del tutto equa e proporzionata alla gravità dei fatti contestati, che non viene in questa sede minimamente ridimensionata.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società **Napoli Soccer S.p.a.** con revoca obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed inasprimento dell'ammenda da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro.

La tassa non va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Not. Pasquale Marino

'''

Publicato in Firenze il 22 Aprile 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli